



2023 NEWSLETTER MAGGIO

PAG. 2 CHATGPT RIATTIVA LA PIATTAFORMA PER ITALIA: MAGGIORE TRASPARENZA E RISPETTO DEI DIRITTI

PAG. 3 DECRETO LAVORO – NUOVE MODIFICHE AL TESTO UNICO DI SALUTE E SICUREZZA D.LGS. N.81/2008

PAG. 7 ORDINANZA 28 APRILE 2023 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

PAG. 9 TRASFERIMENTO DATI PERSONALI VERSO GLI STATI UNITI: META SANZIONATA PER 1,2 MILIARDI DI EURO

PAG. 10 SANZIONE DI 2,26 MILIONI DI EURO AD UNA SOCIETÀ CHE CURA IL RECUPERO CREDITI

SEDE LEGALE E OPERATIVA
20146 Milano
via Sardegna, 21

SEDE OPERATIVA CERTIFICATA
21040 Origgio (VA)
Largo UmbertoBocconi, 1

ALTRE SEDI
61211 Pesaro (PU)
via Giasone del Maino, 13
33100 Udine (UD)
via G. Tullio, 22

TELEFONO
+39 0296515401

FAX
0296515499

C.F./P.IVA 06047090961
CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.
Reg. Impo. MI
06047090961
REA 1866500
WWW.AVVERA.IT
AVVERA@LEGALMAIL.IT

FAX
0296515499

C.F./P.IVA 06047090961
CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.
Reg. Impo. MI
06047090961
REA 1866500
WWW.AVVERA.IT
AVVERA@LEGALMAIL.IT



05

CHATGPT RIATTIVA LA PIATTAFORMA PER ITALIA: MAGGIORE TRASPARENZA E RISPETTO DEI DIRITTI



L'Autorità italiana per la protezione dei dati personali ("Garante") ha annunciato, il 28 aprile 2023, di aver ricevuto una lettera da OpenAI L.L.C., che descrive le misure che quest'ultima ha implementato riguardo a ChatGPT, al fine di conformarsi al provvedimento dal Garante dell'11 aprile 2023. In particolare, l'Autorità ha notato che OpenAI, tra le altre cose:

- ha ampliato e reso maggiormente accessibile l'informativa rivolta a tutti gli utenti e non utenti, in Europa e nel resto del mondo, per confermare quali dati personali e con quali modalità sono trattati per l'addestramento degli algoritmi (sulla base giuridica del legittimo interesse), con la possibilità di tutti gli interessati di opporsi a tale trattamento, anche attraverso un apposito modulo compilabile online e facilmente accessibile;
- ha previsto per gli interessati la possibilità di far cancellare le informazioni ritenute errate dichiarandosi, allo stato, tecnicamente impossibilitata a correggere gli errori;
- per gli utenti già registrati che vogliono riaccedere al servizio oppure per i nuovi utenti al momento della registrazione, ha inserito la richiesta di una dichiarazione di essere maggiorenni o almeno ultratredicenni (chiedendo, in questo caso, di avere il consenso dei genitori), al fine di bloccare l'accesso al servizio alle persone con meno di tredici anni di età.

Sulla base delle azioni intraprese da OpenAI, il Garante ha riconosciuto i miglioramenti apportati al fine di coniugare il progresso tecnologico con il rispetto dei diritti delle persone in materia di protezione dei dati personali, autorizzando la riattivazione di ChatGPT per gli utenti italiani.



DECRETO LAVORO – NUOVE MODIFICHE AL TESTO UNICO DI SALUTE E SICUREZZA D.LGS. N.81/2008

Il Governo ha emanato il Decreto legge n. 48 del 2023, noto anche come “Decreto Lavoro 2023”, sulla Gazzetta Ufficiale del 4 Maggio 2023.

Il DL 48/2023 riguarda modifiche sostanziali in ambito giuslavoristico ed in particolare modo al D.lgs. n. 81/2008.

Difatti, tra i vari temi che interessano il Decreto, l'ambito della Sicurezza sul Lavoro ha subito alcune modifiche che di seguito riportiamo:

1. Nomina del Medico competente:

Il DL 48/2023 modifica l'art. 18 comma 1 lettera a), ossia:

Il datore di lavoro (e i dirigenti) devono: *a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.*

Dunque, secondo questa modifica i datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.Lgs.81, all'art. 41

2. Imprese familiari e lavoratori autonomi

Il DL 48/2023 modificando l'art. 21, comma 1, lettera a), fa in modo che il nuovo articolo reciterà così:

I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisoriali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;

Dunque, i lavoratori autonomi e componenti dell'impresa familiare sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI): si ricorda che le Opere provvisoriali sono regolate all'Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisoriali.



DECRETO LAVORO – NUOVE MODIFICHE AL TESTO UNICO DI SALUTE E SICUREZZA D.LGS. N.81/2008

3.Obblighi del medico competente

Il DL inserisce la lettera e-bis) e la lettera n-bis all'articolo 25, comma 1 che dettaglia tutti gli obblighi del medico competente; così le nuove parti:

Il medico competente:

...

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»

...

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

Quindi viene introdotto un nuovo “doppio” obbligo al medico competente: ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità (regolato all'art. 41 comm2 lettera a).

Inoltre, con la lettera n-bis si richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.

4.Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Altro tema che il DL 48/2023 modifica riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS), mediante inserimento della lettera b-bis all'articolo 37 comma 2

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica

degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a)l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b)l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

Per precisazione, l'articolo 37 comma 2 era stato modificato con il **Decreto Fiscale del Governo Draghi**, che annunciava l'emanazione di un nuovo Accordo per la Formazione entro il 30 giugno 2022, Accordo non ancora emanato.

Quindi, tale Accordo oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) dovrà anche monitorare l'**efficacia del nuovo Accordo (o Accordi)** di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.

5.Attrezzature di lavoro e obblighi del datore di lavoro

Il Decreto sostituisce il comma 12 dell'art. 71 che definisce gli obblighi del datore di lavoro rispetto all'apprestamento delle attrezzature di lavoro. Il vecchio comma 12 recitava:

12.Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Il nuovo comma 12 prevede

12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente

DECRETO LAVORO – NUOVE MODIFICHE AL TESTO UNICO DI SALUTE E SICUREZZA D.LGS. N.81/2008

alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

In poche parole viene eliminato il precedente richiamo alla possibilità per ASL e ISPEL (ora INAIL) di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l'effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71).

6. Attrezzature – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Il Provvedimento sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'art.72,

Il vecchio comma 2 prevedeva:

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Invece, il nuovo comma 2 prevede:

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.

Perciò, il richiamo alla dichiarazione non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio e deve sempre attestare l'avvenuta formazione e ora anche l'addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.

7. Attrezzature – Informazione, formazione e addestramento

Il Decreto in questione aggiunge il comma 4-Bis all'articolo 73 che riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), aggiungendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro:

«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

Ricordiamo che il comma 4 dell'articolo 71 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati all'uso di tali attrezzature. Il nuovo comma 4-bis impone il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature.

Tale modifica sembra andare nella stessa direzione nel prossimo Accordo per la Formazione (da emanarsi in futuro) che avrebbe previsto un obbligo di formazione in materia di sicurezza anche per il datore di lavoro (al momento vige solo per quello che svolge la qualifica di RSPP).

8. Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

All'interno dello stesso Titolo III: il DL 48/2023 aggiunge un trafiletto all'art. 87, comma 2, lettera c), in materia di sanzioni per datori e altri soggetti in materia di attrezzature:

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

....c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell'articolo 73, comma 4-bis;

In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell'articolo 71 in materia di attrezzature il Decreto Lavoro aggiunge il richiamo al nuovo comma 4-bis che impone l'obbligo formativo e addestrativo anche in capo al datore di lavoro che utilizzi attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari.

DECRETO LAVORO – NUOVE MODIFICHE AL TESTO UNICO DI SALUTE E SICUREZZA D.LGS. N.81/2008

Pertanto, al fine di ricapitolare, il Governo, attraverso il DL 48/2023, ha deciso di apportare le seguenti modifiche al T.U. sulla Sicurezza:

- all'articolo 18, comma 1, lettera a);OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – nomina del Medico competente
- all'articolo 21, comma 1, lettera a)DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI;
- all'articolo 25, comma 1 (nuova lettera e-bis)OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE;
- all'articolo 37, comma 2 (nuova lettera b-bis)FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI;
- all'articolo 71, sostituito il comma 12;ATTREZZATURE -OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO – (Titolo III)
- all'articolo 72, comma 2;ATTREZZATURE – obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Titolo III)
- all'articolo 73 (aggiunto il comma 4-bis);ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III)
- all'articolo 87, comma 2 (aggiunto il richiamo all'art.73 comma 4)SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso.





In data 28 Aprile sono state emanate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di seguito riportiamo le parti fondamentali del testo dell'Ordinanza in questione:

Art. 1.

- 1. Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L'obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.*
- 2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporre l'uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.*
- 3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.*
- 4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.*
- 5. La decisione sull'esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l'accesso, al Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali.*

Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l'art. 2-bis "Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie" del D.L. 22/04/2021, n. 52, come modificato dall'articolo 4, comma 1 lett. b) del D.L. 23/07/2021, n. 105, D.L. 23/07/2021, n. 105, è stato abrogato dall'art. 7-ter, comma 2, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.



ORDINANZA 28 APRILE 2023 DEL MINISTERO DELLA SALUTE

6. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

7 a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

8 b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

9. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.



TRASFERIMENTO DATI PERSONALI VERSO GLI STATI UNITI: META SANZIONATA PER 1,2 MILIARDI DI EURO

Lo scorso 22 maggio, la Commissione per la Protezione dei Dati irlandese (di seguito “Garante privacy irlandese”) ha annunciato di aver concluso la propria indagine relativa a Meta Platforms Ireland Limited (di seguito “Meta Ireland”), riguardante, in particolare, il trasferimento di dati personali, operato da quest’ultima, dall’UE/SEE agli Stati Uniti per il servizio Facebook.

Il Garante privacy irlandese ha emesso la sua decisione finale il 12 maggio 2023 e, a fronte di ciò, ha stabilito che Meta Ireland ha violato l’articolo 46(1) del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) continuando a trasferire dati personali agli Stati Uniti dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) nel caso Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems (c.d. “Schrems II”). Nonostante Meta Ireland abbia utilizzato le Clausole Contrattuali Standard (SCC) aggiornate adottate dalla Commissione europea nel 2021, insieme a misure supplementari, il Garante privacy irlandese ha riscontrato come tali adempimenti non abbiano affrontato adeguatamente i rischi per i diritti fondamentali e le libertà degli interessati identificati dalla CGUE nella summenzionata sentenza.

La decisione in parola trae origine da un’attività di indagine avviata nell’agosto del 2020, poi sospesa dall’Alta Corte d’Irlanda fino al 20 maggio 2021 e poi culminata in una bozza di decisione del 6 luglio 2022 del Garante privacy irlandese. All’interno di tale bozza, l’Authority ha stabilito che i trasferimenti di dati in questione violavano l’articolo 46(1) del GDPR e che, pertanto, dovevano essere sospesi.

Nel rispetto delle disposizioni del GDPR sulla cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate (cfr. art. 60 e ss. GDPR), la bozza di decisione del Garante privacy irlandese è stata sottoposta alle autorità di controllo competenti dell’UE/SEE (le “Autorità di Controllo Interessate”).

Quattro delle quarantasette Autorità di controllo interessate hanno sollevato obiezioni riguardo ai poteri correttivi proposti nella bozza di decisione del Garante privacy irlandese. Quest’ultimo, in disaccordo, ha sostenuto che l’esercizio di ulteriori poteri correttivi oltre all’ordinanza di sospensione proposta sarebbe stato eccessivo rispetto all’entità dei poteri che possono essere considerati appropriati, proporzionati e necessari per affrontare la violazione dell’articolo 46(1) del GDPR.

Dopo un processo di consultazione informale, il Garante privacy irlandese ha quindi trasmesso le predette obiezioni all’European Data Protection Board (EDPB) al fine di ottenere una decisione, coerente e vincolante, secondo il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dall’articolo 65 del GDPR. Tale decisione è stata adottata dall’EDPB il 13 aprile 2023.

In ottemperanza agli obblighi di adottare una decisione finale sulla base della posizione espressa dall’EDPB, il Garante privacy irlandese, con la decisione del 12 maggio 2023, ha quindi esercitato i seguenti poteri correttivi nei confronti di Meta per la violazione dell’articolo 46, par. 1, del GDPR:

- una sanzione amministrativa di 1,2 miliardi di euro;
- un’ordinanza, resa ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. j) del GDPR, che impone a Meta Ireland di sospendere qualsiasi futuro trasferimento di dati personali agli Stati Uniti entro cinque mesi dalla notifica della decisione succitata a Meta Ireland.
- un’ordinanza, resa ai sensi dell’articolo 58, par. 2, lett. d) del GDPR, che obbliga Meta Ireland a conformare le sue operazioni di trattamento al Capo V del GDPR (“Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali”), cessando il trattamento illecito dei dati personali degli utenti dell’UE/SEE negli Stati Uniti, inclusa la conservazione, entro sei mesi dalla notifica della decisione del Garante privacy irlandese a Meta Ireland.



SANZIONE DI 2,26 MILIONI DI EURO AD UNA SOCIETÀ CHE CURA IL RECUPERO CREDITI



Il Garante per la protezione dei dati personali in Croazia ha imposto una sanzione amministrativa per un importo di € 2.265.000 ad una delle società leader nel campo del recupero crediti (B2 Kapital d.o.o.) a causa delle seguenti violazioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR):

- 1. la comunicazione agli interessati non era chiara, accurata e trasparente**, in merito al trattamento dei loro dati personali e alla base giuridica per il rimborso delle somme pagate in eccesso. Gli interessati oggetto del trattamento erano (almeno) 132.652 al momento del monitoraggio, e la privacy policy era rimasta invariata dal 25 maggio 2018;
- 2. non era stata stipulata una nomina del responsabile del trattamento ex articolo 28 GDPR** nei confronti del fornitore del servizio di monitoraggio dei fallimenti dei consumatori, comportando un rischio per il trattamento dei dati personali in quanto non erano state definite le misure tecniche e organizzative di sicurezza e gli obblighi contrattuali del fornitore durante il trattamento. È stato accertato che la suddetta violazione si protraeva dall'accettazione dell'offerta di prestazione del servizio, cioè dal 14 febbraio 2019 al 26 febbraio 2021, quando la collaborazione commerciale è stata interrotta;
- 3. il titolare del trattamento non aveva adottato adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza** per il trattamento dei dati personali previste dall'articolo 32 GDPR, comportando una violazione di dati personali (data breach) che ha coinvolto tutti gli interessati e i relativi dati personali (nome e cognome, data di nascita, codici di identificazione, dati sensibili relativi alla posizione finanziaria). Il Garante ha accertato che la violazione era in atto almeno dal 2019 e non era stata ancora sanata, a causa della mancata adozione di adeguate misure di tutela.

In particolare, nel dicembre 2022, Il Garante aveva ricevuto un'istanza anonima in cui si affermava che vi era un trattamento non autorizzato di un gran numero di dati personali di persone fisiche (debitori) e una chiavetta USB contenenti i dati di 77.317 persone fisiche che avevano debiti insoluti verso istituti di credito, e che sono state acquistate dal Titolare del trattamento in base ad un contratto di cessione.

Il Garante croato ha avviato nel dicembre 2022 un procedimento di vigilanza e condotto un procedimento in cui le tre violazioni precedentemente descritte sono state accertate per negligenza da parte dell'agenzia di recupero crediti, con il massimo grado di responsabilità per non aver adottato misure di sicurezza. Questo ha causato la perdita di controllo sul trattamento e trasferimento dei dati personali dei propri interessati e l'incapacità di giustificare le ragioni di tale accesso e comunicazione non autorizzata dei dati personali.



SANZIONE DI 2,26 MILIONI DI EURO AD UNA SOCIETÀ CHE CURA IL RECUPERO CREDITI

Sono state individuate anche alcune circostanze aggravanti, tra cui:

- **carezza di cooperazione**, in quanto l'agenzia di recupero crediti, alla richiesta di ulteriori dichiarazioni o documentazione del Garante, ha risposto prima degli ultimi giorni del termine stabilito chiedendo di prorogare il termine per chiarire le circostanze richieste (ritardando la procedura) e non ha fornito alcune informazioni necessarie (elenco delle registrazioni di sistema);
- **non ha adottato ulteriori misure di sicurezza** per prevenire futuri rischi di violazioni accertate;
- **non ha revisionato la propria informativa** sulla privacy disponibile sul sito web.

In conclusione, il Garante croato, ha individuato, per questo caso specifico, anche una possibile responsabilità penale (commissione di reato), rimettendone la competenza al Ministero dell'Interno.





A V V E R A

SEDE LEGALE E OPERATIVA

20146 Milano
via Sardegna, 21

SEDE OPERATIVA CERTIFICATA

21040 Origgio (VA)
Largo Umberto Boccioni, 1

ALTRE SEDI

61211 Pesaro (PU)
via Giasone del Maino, 13

33100 Udine (UD)
via G. Tullio, 22

TELEFONO

+39 0296515401

FAX

0296515499

C.F./P.IVA 06047090961

CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.

Reg. Impo. MI
06047090961
REA 1866500

WWW.AVVERA.IT

AVVERA@LEGALMAIL.IT

